



Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL 16-03-2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IUC (IMU E TASI)

Seduta del 16-03-2017 N. 2

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese Marzo, alle ore 17:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
IORELLI FULVIO	X		STIRPE FEDERICO		X
NISI ALESSIO	X		ZANETTI MARCO	X	
GRESTA PIETRO	X		BONIMELLI GIULIO	X	
BRUSCHI AMALIA	X		MAZZEI FRANCESCO	X	
MARIANI GIOVANNA	X		CIUFOLINI ANNA	X	
LIZZI MARIA LUISA	X		PASQUALI SARA	X	
BALDASSARINI MARINA	X		MORELLINI GRETA	X	
CESOLINI ALBINO	X				
LORENZETTI ANNA	X				
PULCINI MASSIMO	X				

Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1

Risulta altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Andrea Cesolini.

Presiede il Sig. Massimo Pulcini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4. del T.U. n. 267/2000), il VICE SEGRETARIO GIOCONDA SASSI

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno.

Prende la parola l'Assessore Andrea Cesolini che illustra l'argomento.

Conclusa la discussione il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sul presente punto all'O.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e per tale componente, è vigente il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 29-09-2012;
- **TASI** (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo sul servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 14/01/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Sig. Augusto Scatolini;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013:

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquotarispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle **eventuali** riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il comma n. 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29-04-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

PRESO ATTO che il citato Regolamento approvato con la deliberazione n. 4/2014, ha disposto:

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2015:
n. 2 rate con scadenza: dal 1° al 16 giugno e dal 1° al 16 dicembre per l'IMU e la TASI;
n. 3 rate con scadenza: - dal 1° al 16 luglio, dal 1° al 16 settembre e dal 1° al 16 novembre per la TARI;

2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- altri servizi

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Legge di stabilità 2017, approvata con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016;

VISTO il comma 11 dell'art. 5 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017;

RITENUTO di approvare le aliquote IUC 2017 (IMU e TASI);

VISTO il parere favorevole del responsabile del Settore III, Daniele De Paolis, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Settore II, Dott.ssa Daniela De Santis, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

Favorevoli: 11

Contrari: 1 (Morellini)

Astenuti: 4 (Bonimelli, Mazzei, Pasquali, Ciufolini)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) e dell'IMU (Imposta Comunale Propria) per l'anno 2017:

	IMU		TASI		massimo consentito		totale	
Abitazione principale e relative pertinenze	3,5	per mille	2,5	per mille	6,0	per mille	6,0	per mille
	solo cat. A1, A8 e A9		tutte le categorie					
detrazione abitazione principale	€ 200,00		€ -					
	solo cat. A1, A8 e A9		tutte le categorie					
abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado	7,6	per mille	0,0	per mille	10,6	per mille	<spanstyle='color:black'>7,60</spanstyle='color:black'>	per mille
immobili locati	8,6	per mille	0,0	per mille	10,6	per mille	8,60	per mille
aree fabbricabili	8,6	per mille	0,0	per mille	10,6	per mille	8,60	<spanstyle='color:black'>7,60</spanstyle='color:black'> per mille</spanstyle='color:black'>
Terreni agricoli	0,0	per mille	0,0	per mille	10,6	per mille	0,0	per mille
altri immobili	9,6	per mille	0,0	per mille	10,6	per mille	9,60	per mille

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l'aliquota massima per la TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività

del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- altri servizi

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta IMU e del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 29-04-2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) di incaricare, il funzionario Responsabile del Tributo ad espletare tutti gli atti e gli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it – individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall'art. 1 c. 142 della legge 26 dicembre 2006, n. 246 e ss.mm.ii;

9) allegare, copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017, e pluriennale 2017/2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Deliberazione n. 5 del 16-03-2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MASSIMO PULCINI

Il Segretario
GIOCONDA SASSI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIOCONDA SASSI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**